

COMUNE DI CELLOLE

CAPO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. IL COMUNE DI CELLOLE E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA LA RAPPRESENTATIVITA' DELLA PROPRIA COMUNITA' SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E NEI LIMITI DELLA LEGGE DELLO STATO.

02. IL COMUNE ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA MEDIANTE GLI ORGANI DI CUI AL PRESENTE STATUTO E NEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 142 DELL' 08.06.1990 .

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE CONCORRE A PROMUOVERE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA, IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA', LA CURA E LA TUTELA DEI SUOI BENI E DEI SUOI INTERESSI ATTRAVERSO UN' AZIONE POLITICA IMPRONTATA AI VALORI DI SOLIDARIETA', DI GIUSTIZIA, DI LIBERTA' E DI UGUAGLIANZA INDICATI DALLA COSTITUZIONE, DIRETTA A RIMUOVERE GLI OSTACOLI E GLI SQUILIBRI CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, RICONOSCE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL' AMMINISTRAZIONE E FAVORISCE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE.

03. IL COMUNE E' DOTATO DI COMPETENZA GENERALE ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI (COMPETENZA PROPRIA E/O DELEGATA) RELATIVAMENTE ALLA POPOLAZIONE E AL TERRITORIO, SALVO QUANTO NON SIA DIVERSAMENTE ATTRIBUITO DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE, ED ASSUME LA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE COORDINATA CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E GLI ALTRI ENTI, COME METODO ORDINATORE DELLA PROPRIA ATTIVITA', AVVALENDOSI ALTRESI' DELL' APPORTO CONSULTIVO DELLE FORMAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 03

TERRITORIO E SEDE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' COSTITUITO DAI TERRENI CIRCOSCRITTI ALLE MAPPE CATASTALI NN. 100 , 102 , 118 , 119 ,120 , 121 , 122

, 123 , 124 , 125 , 126 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 153, 154 , 160

, 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 175 , 176 , 177 , 176 , 177 , 178 , 187 , 188 , 196 , 197 , 198 , 200 , CONFINANTE PER

TRE LATI CON IL COMUNE DI SESSA AURUNCA E IL LATO SUD/OVEST CON IL MAR TIRRENO.

02. LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL COMUNE E' FORMATA ANCHE DALLE BORGATE DI CENTORE E CASAMARE E I VILLAGGI TURISTICI DI BAIA DOMIZIA SUD E BAIA FELICE.

03. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E DELLA SEDE

COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

04. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN CELLOLE.

05. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI ECCEZIONALI IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 04

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI "COMUNE DI CELLOLE - PROVINCIA DI CASERTA" CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 2612 IN DATA 11 APRILE 1986 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.C.M. N. 2612 IN DATA 11 APRILE 1986 .

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

ART. 05

I BENI COMUNALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL 01 COMMA, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUEST'ULTIMO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

CAPO 02

ORGANI ELETTIVI

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO ELETTIVO CHE IN RAPPRESENTANZA DELL'INTERA COMUNITA' DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO E

AMMINISTRATIVO DELL'ENTE ED ESERCITA IL POTERE DI CONTROLLO SULL'ESECUTIVO.

02. IL CONSIGLIO HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 09

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO HA COMPETENZA DELIBERATIVA LIMITATAMENTE AGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ALL'ARTT. 32 ED ESERCITA LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI E ALLE MODALITA', AI CRITERI E AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA E LEGALITA', AL FINE DI ASSICURARE UNA CORRETTA GESTIONE E L'IMPARZIALITA' NELLE DETERMINAZIONI DECISIONALI.

03. ASSICURA E PROMUOVE LA COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ATTRAVERSO OPPORTUNE INIZIATIVE DI CONSULTAZIONE E DI COORDINAMENTO.

ART. 10

CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO E' COMPOSTO DA CONSIGLIERI IL CUI NUMERO, SISTEMA DI ELEZIONE, CASI DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA', DURATA IN CARICA E POSIZIONE GIURIDICA, SONO REGOLATI DALLA LEGGE DELLA REPUBBLICA.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA CHI HA RIPORTATO LA CIFRA ELETTORALE INDIVIDUALE PIU' ALTA.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALL'ATTO DELLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO INTERNO.

05. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO LE CUI PREROGATIVE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO.

06. AI CAPIGRUPPO CONSILIARI SARA' INVIATO CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE ALL'ALBO, L'ELENCO DI TUTTE LE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 11

COMPETENZE

01. E' RICONOSCIUTO A CIASCUN CONSIGLIERE IL DIRITTO DI ACQUISIZIONE, PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE O DEGLI ENTI, SOCIETA', ISTITUZIONI E CONSORZI, DA ESSO DIPENDENTI, DI TUTTI GLI ATTI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE

SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, VOLTA
ALL'ACQUISIZIONE DI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE IN OSSERVANZA DEL
PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

ART. 12

SESSIONI E CONVOCAZIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.
02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. SONO INVECE STRAORDINARIE QUELLE SESSIONI CONVOCATE SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI O DELLA GIUNTA.
04. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.
05. GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL QUARTO COMMA, IN CASO DI INDISPONIBILITA' DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DALL'ASSESSORE ANZIANO.
06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 13

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI PERMANENTI COSTITUITE NEL SUO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE FATTA SALVA, COMUNQUE, LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA, IL CUI COMPITO PRINCIPALE CONSISTE NELL'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO STESSO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO COMUNALE.
02. IL REGOLAMENTO INTERNO NE STABILISCE IL NUMERO, LA COMPETENZA, LA STRUTTURAZIONE E IL FUNZIONAMENTO.
03. IL CONSIGLIO PUO' NOMINARE DI VOLTA IN VOLTA COMMISSIONI TEMPORANEE CON INCARICHI SPECIALI PER L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI SPECIFICHE DI INTERESSE PUBBLICO SECONDO LE PROCEDURE REGOLAMENTARI.
04. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DELLE FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 14

LA COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE E DAL NUMERO DI SEI ASSESSORI, CON LUI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL SUO MANDATO.
02. POSSONO ANCHE ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE NON PIU' DI DUE

CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, DI PRESTIGIO, DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA, NON MODIFICANDONE IL NUMERO DI CUI AL 01 COMMA.

03. NON POSSONO ESSERE DESIGNATI ALLA CARICA DI ASSESSORE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE I CANDIDATI NON ELETTI NELL'ULTIMA CONSULTAZIONE ELETTORALE COMUNALE.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED IN ALLEGATO ALLO

STESSO SONO ILLUSTRATE E DOCUMENTATE LE PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE CHE MOTIVANO LA CANDIDATURA.

05. GLI ASSESSORI ESTERNI PRENDONO PARTE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO, MA SOLO PER RELAZIONARE GLI ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 15

ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA DI CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA; L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE PERVENIRE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA RIUNIONE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA

O SONO STATE PRESENTATE LE DIMISSIONI. ENTRO IL TERMINE PREDETTO DEVONO ESSERE TENUTE, OVE NECESSARIO, LE TRE RIUNIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. L'ELEZIONE VIENE EFFETTUATA CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CONTENENTE LE LINEE POLITICO AMMINISTRATIVE E LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORI. IL DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E' DEPOSITATO ENTRO LE 24 ORE PRECEDENTE QUELLO DELL'ADUNANZA PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, AFFINCHE' TUTTI I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERNE PREVENTIVA VISIONE.

05. LE ADUNANZE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO; TALI ADEMPIMENTI NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DALLO STESSO DIMISSIONARIO, MENTRE NEGLI ALTRI CASI (DECADENZA, RIMOZIONE E DECESSO DEL SINDACO) DALL'ASSESSORE ANZIANO.

06. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA', RELATIVE ALLE RIUNIONI SUDDETTE, CHE NON SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 16

ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE, A CUI COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NELLE MATERIE CHE LA LEGGE E LO STATUTO ESPRESSAMENTE NON RISERVINO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI DEGLI ALTRI ORGANI.
02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI E COORDINA LE PROPRIE ATTIVITA' CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA AI QUALI SI ISPIRA L'AZIONE DEL CONSIGLIO.
03. LA GIUNTA ESERCITA L'ATTIVITA' DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE, FORMALMENTE REDATTE ED ISTRUITE, PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.
04. LA GIUNTA PERSEGUE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE E ATTRAVERSO L'INIZIATIVA PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTO NEL DOCUMENTO IN BASE AL QUALE E' STATA COSTITUITA.
05. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' DALLA STESSA SVOLTA, NEL QUADRO DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI APPROVATI DAL CONSIGLIO STESSO.

ART. 17

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA SUA COMPETENZA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IN FORMA COLLEGIALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.
02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO CHE FISSA LA DATA DELLA RIUNIONE E L'ORDINE DEL GIORNO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE. E' PRESIDUTA DAL SINDACO O, IN MANCANZA, DAL VICE SINDACO. NEL CASO DI ASSENZA DI ENTRAMBI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DALL'ASSESSORE ANZIANO.
03. GLI ASSESSORI CONCORRONO CON LE LORO PROPOSTE ED IL LORO VOTO ALL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' COLLEGIALE DELLA GIUNTA. ESERCITANO, PER DELEGA DEL SINDACO, LE FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, NONCHE' AI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, NELL'AMBITO DELLE AREE E DEI SETTORI DI ATTIVITA' SPECIFICAMENTE DEFINITI NELLA DELEGA PREDETTA. LA DELEGA ATTRIBUISCE AL DELEGATO LE RESPONSABILITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI CON LA STESSA CONFERITE E PUO' ESSERE REVOCATA DAL SINDACO IN QUALSIASI MOMENTO.
04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE DELEGHE ED I RAPPORTI CHE DALLE STESSE CONSEGUONO FRA IL DELEGATO ED IL SINDACO, LA GIUNTA ED I DIPENDENTI PREPOSTI ALL'AREA ED AI SETTORI DI ATTIVITA' COMPRESI NELLA DELEGA.
05. LE DELEGHE CONFERITE AGLI ASSESSORI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL LORO

CONFERIMENTO. LE MODIFICHE O LA REVOCA DELLE DELEGHE VIENE COMUNICATA AL CONSIGLIO DAL SINDACO NELLO STESSO TERMINE.

06. ASSUME LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO, NELLE CIRCOSTANZE E PER GLI EFFETTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO INTERNO, L'ASSESSORE INDICATO AL PRIMO POSTO NELLA LISTA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

ART. 18

DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI PIU' DI META' DEI SUOI COMPONENTI.

03. NEL CASO DI PRESENTAZIONE DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI DI UNA MOZIONE SI SFIDUCIA COSTRUTTIVA NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, IL SINDACO CONVOCA ENTRO DIECI GIORNI L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA QUALE LA STESSA VIENE DISCUSSA.

04. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE E CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, APPROVI LA MOZIONE DI SFIDUCIA.

05. LA MOZIONE DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI UN NUOVO SINDACO, DI UNA NUOVA GIUNTA E DELLE NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE PROPOSTE.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

07. IL VOTO DEL CONSIGLIO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

ART. 19

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO DI ASSESSORI PER ALTRA CAUSA SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA. IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO E, NELLA STESSA SEDUTA, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA VINCOLANTE DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI E A SCRUTINIO PALESE.

02. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA, MOTIVANDOLA E DESIGNANDO IL NOMINATIVO DEL SOSTITUTO. LA REVOCA E LA SURROGAZIONE SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA UTILE. LE VOTAZIONI SULLE PROPOSTE DEL SINDACO SONO EFFETTUATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI ED A SCRUTINIO PALESE.

ART. 20

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE ADUNANZE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. ALLE STESSE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE ED ASSISTE IL FUNZIONARIO

DESIGNATO PER LA REDAZIONE DEL VERBALE.

02. IL SINDACO PUO' DISPORRE CHE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA, NEL CORSO DELL'ESAME DI PARTICOLARI ARGOMENTI, SIANO PRESENTI, CON FUNZIONI CONSULTIVE, DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL COMUNE.

03. POSSONO ESSERE INVITATI ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, PER ESSERE CONSULTATI SU PARTICOLARI ARGOMENTI AFFERENTI ALLE LORO FUNZIONI ED INCARICHI, IL PRESIDENTE O L'INTERO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ED I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, CONSORZI, COMMISSIONI, ED IL DIFENSORE CIVICO.

04. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO, DAL REGOLAMENTO INTERNO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 21

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE, RAPPRESENTA L'ENTE E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA.

02. AL SINDACO COMPETE LA DIREZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA, LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO DEGLI ORGANI COLLEGIALI ELETTIVI E BUROCRATICI DELL'ENTE E LA SOVRINTENDENZA AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DELL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS GIURIDICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. IL SINDACO E' GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO, DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

05. IL SINDACO ESERCITA LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DELLO STATO E DALLA DISCIPLINA REGIONALE, NONCHE' QUELLE ASSEGNATEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI SPECIFICAMENTE PER I SETTORI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA, DI ORGANIZZAZIONE:

A) ASSUME LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;

B) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

E) CONCORDA CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE E CHE QUESTI INTENDONO RILASCIARE;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, SENTITA LA GIUNTA;

G) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI

DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, CONFORTATO DAL PARERE FAVOREVOLE DELLA GIUNTA;

H) EMETTE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI E, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. ASSUME, IN QUESTI CASI, I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE;

I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

L) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

ART. 22

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

CAPO 05

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 23

ASSOCIAZIONISMO

01. IL COMUNE RICONOSCE E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DELL'ENTE, COME PRINCIPIO FONDAMENTALE E QUALIFICANTE DELLA PROPRIA AUTONOMIA, AL FINE DI GARANTIRE UNA MAGGIORE TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI PROCESSI DECISIONALI.

02. A TAL FINE IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME DEMOCRATICHE DI ASSOCIAZIONISMO E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, PREDISPONENDO INIZIATIVE E STRUMENTI ADEGUATI PER ASSICURARE AI CITTADINI LE CONDIZIONI DI INTERVENTO DIRETTO, CONTRIBUENDO, CON LE LORO PROPOSTE, ALLA FASE DI IMPOSTAZIONE DELLE DECISIONI CHE GLI ORGANI ELETTIVI DOVRANNO ASSUMERE SUI TEMI DI INTERESSE GENERALE, RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE O SUI TEMI SPECIFICI AVENTI INTERESSE RILEVANTE PER LA COMUNITA'.

03. LA GIUNTA COMUNALE PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE, IN APPOSITI ALBI, DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DEI CITTADINI OPERANTI SUL

TERRITORIO CHE NE FANNO RICHIESTA, DOCUMENTANDO IL POSSESSO DEI REQUISITI CHE SARANNO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI SOCIALI (SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE), PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE; REQUISITI PER L'ADOZIONE; COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE; MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

05. ALLE ASSOCIAZIONI E AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATI FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA, NEI TERMINI E NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 24

ALBO E CONSULTE

01. IL COMUNE, NEL QUADRO DI ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE, RICONOSCIUTO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEMOCRATICHE E ALLE FORMAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE OPERANTI SUL TERRITORIO, DISPONE, A CURA DELLA GIUNTA, LA REDAZIONE DI UN APPOSITO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE. IL REGOLAMENTO STABILIRA' I REQUISITI NECESSARI ALL'ISCRIZIONE. LE ASSOCIAZIONI CENSITE SARANNO ORGANIZZATE PER SETTORI DI COMPETENZA NELLE DIVERSE ATTIVITA' E MATERIE ASSIMILABILI PER FINALITA' E SCOPI SOCIALI. PERTANTO, SONO INDIVIDUATE CINQUE CONSULTE NELL'ORDINE

A) LAVORO ED ECONOMIA;

B) CULTURA, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, TEMPO LIBERO;

C) ASSISTENZA SOCIALE, ANZIANI, VOLONTARIATO;

D) AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA;

E) BORGATE E VILLAGGI TURISTICI. LE CONSULTE, COSI' INDIVIDUATE, SONO-ISTITUITE ALLO SCOPO DI DISCIPLINARE E RAZIONALIZZARE LE SINGOLE ENERGIE INDIVIDUALI ED OTTENERE MAGGIORE EFFICACIA NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA E CONSULTIVA CHE IL COMUNE ATTRIBUISCE AL RUOLO DI COLLEGAMENTO E DI MEDIAZIONE CHE LE ASSOCIAZIONI SVOLGONO TRA LA SOCIETA' CIVILE E GLI ORGANI DI GOVERNO LOCALE.

02. ALLE CONSULTE COMPETE L'EMISSIONE DI PARERI, RILIEVI E PROPOSTE SU RICHIESTA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI OPPURE PER PROPRIA INIZIATIVA AUTONOMA.

03. SONO, INVECE, OBBLIGATORI, I PARERI CONSULTIVI DA RIMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE ENTRO IL MASSIMO DI VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, IN MATERIA DI STESURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEI PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI, NONCHE' DI TUTTO CIO' CHE CONCERNE L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI.

04. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DELLE ASSOCIAZIONI DA CONVOCARSI ALMENO UNA VOLTA L'ANNO SU INIZIATIVA DEL SINDACO, CON FUNZIONI DI VERIFICA IN CONSUNTIVO DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE DALLA AMMINISTRAZIONE.

05. E' ISTITUITO, ALTRESI', IL COMITATO DEGLI UTENTI DA CONVOCARSI ALMENO UNA VOLTA L'ANNO DAL SINDACO. TALE COMITATO HA IL COMPITO DI ESAMINARE L'ANDAMENTO DEI RAPPORTI TRA L'UTENZA E LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE ED I RISULTATI OTTENUTI E GLI IMPEDIMENTI
RISCONTRATI NEL PROCESSO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI, ALLO SCOPO DI
ATTUARE ADEGUATE INIZIATIVE TESE ALLA RIMOZIONE DEI PREDETTI
OSTACOLI.

06. LA COMPOSIZIONE E LA STRUTTURAZIONE DELLE CONSULTE E DEL COMITATO
DEGLI UTENTI E' DEMANDATA ALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 25

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER ATTI,
INCIDENTI SUI DIRITTI SOGGETTIVI, OVE NON SUSSISTANO
RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE E TRANNE PER
LE MATERIE DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE E
FATTI SALVI I CASI ESPRESSAMENTE VIETATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI
COMUNALI, HA CURA DI NOTIFICARE ALL' INTERESSATO L' AVVIO DEL
PROCEDIMENTO NELLE FORME PIU' OPPORTUNE, PROVVEDENDO ANCHE A MEZZO
DI PUBBLICAZIONI ALL' ALBO PRETORIO, QUALORA SE NE RAVVISI LA
NECESSITA'.

02. I CITTADINI INTERESSATI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, ACQUISENDONE
GLI ATTI RELATIVI E MOTIVANDO, CON ATTO SCRITTO, LE LORO
CONSIDERAZIONI, DOCUMENTI E PROPOSTE PERTINENTI ALL' OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO, CHE SARANNO VALUTATI DALL' AMMINISTRAZIONE.

03. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO-DELLE RICHIESTE E DELLE
SOLLECITAZIONI PERVENUTA, DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE GIUSTIFICATO
NELLA PREMESSA DELL' ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA UN
CONTRADDITTORIO ORALE.

04. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER
DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO
SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DI TERZI.

05. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
RELATIVI ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI
GIURIDICHE SOGGETTIVE, E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA
LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

ART. 26

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO, PER
ISCRITTO E REGOLARMENTE FIRMATE, ISTANZE, PROPOSTE E
PETIZIONI, PER CHIEDERE RAGIONI, SOLLECITARE L' INTERVENTO O ESPORRE
INDICAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI E QUESTIONI DI INTERESSE
GENERALE L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. LE MODALITA' DELLE PROCEDURE DI CUI SOPRA, RELATIVAMENTE AI TEMPI DI
VALUTAZIONE E ALLE FORME IDONEE DI COMUNICAZIONE DELLE
RISPOSTE, SARANNO INDICATE NEL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE, DEPUTATA ALL' ESAME ISTRUTTORIO DELLE
RICHIESTE DI CUI SOPRA, PUO' INVITARE UNA DELEGAZIONE DEI PRESENTATORI
AD ASSISTERE ALLA ADUNANZA NELLA QUALE VIENE EFFETTUATA L' INDAGINE
PRELIMINARE DELLE INTERROGAZIONI, PER FORNIRE CHIARIMENTI E
PRECISAZIONI.

ART. 27

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE COME DIRITTO FONDAMENTALE DEL CITTADINO AI SENSI DELLA LEGGE 241

DEL 07.08.1990 .

02. NESSUN ATTO COMUNALE E' SEGRETO SE NON PREVISTO COME TALE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, E TUTTI I CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI POSSONO OTTENERNE COPIA, PREVIA RICHIESTA MOTIVATA PER ISCRITTO E IL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA IL DIRITTO AI CITTADINI DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL' ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE ED ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNI.

04. IL REGOLAMENTO DEFINISCE TEMPI E MODALITA' DI ACCESSO, IL CUI ESERCIZIO PUO' ESSERE TEMPORANEAMENTE ESCLUSO O DIFFERITO PER EFFETTO DI UNA MOTIVATA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL SINDACO CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE.

ART. 28

CONSULTAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PUO' DELIBERARE, CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, FORME DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA PER ACQUISIRE IL PARERE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI SU INIZIATIVE CHE RIVESTONO, PER GLI STESSI, SPECIFICI E RILEVANTI INTERESSI.

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE ATTIVATA SIA MEDIANTE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEI CITTADINI INTERESSATI, SIA CON L'INVIO DI QUESTIONARI, OPPURE SERVENDOSI DI SOCIETA' SPECIALIZZATE NEI SONDAGGI D'OPINIONI. LO SCRUTINIO DELLE RISPOSTE E' DISPOSTO DALLA SEGRETERIA COMUNALE CHE NE TRASMETTE I RISULTATI AL SINDACO, IL QUALE LI COMUNICA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO E PROVVEDE A DARNE INFORMAZIONE AI CITTADINI NELLE FORME DOVUTE.

03. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E POLITICHE OPERANTI SUL TERRITORIO.

04. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEI PIANI COMMERCIALI E DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO.

ART. 29

REFERENDUM CONSULTIVO

01. SONO AMMESSI I REFERENDUM CONSULTIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI DI SOLA COMPETENZA COMUNALE CON ESCLUSIONE DI QUELLE MATERIE ATTINENTI ALLE LEGGI TRIBUTARIE, ALLA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA VINCOLATA DA LEGGI STATALI E REGIONALI O CHE SIA STATA

OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELLA STESSA
LEGISLATURA AMMINISTRATIVA.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO INDETTI SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA IL TESTO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL SINDACO, DIVENUTA ESECUTIVA LA DELIBERAZIONE DA' CORSO ALLE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

03. I REFERENDUM CONSULTIVI SONO, INOLTRE, INDETTI SU RICHIESTA PRESENTATA CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE DA ALMENO UN TERZO DI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE ALLA DATA DEL 01 GENNAIO DELL' ANNO NEL QUALE VIENE PRESENTATA LA RICHIESTA. LA RICHIESTA DI REFERENDUM CON IL TESTO DEL QUESITO DA SOTTOPORRE AGLI ELETTORI, FORMULATO IN TERMINI TALI DA PERMETTERE RISPOSTE CHIARE ED UNIVOCHE, DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DOVRA' ESSERE VAGLIATA DA UNA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE, ISTITUITA IN SENO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LA COSTITUZIONE DELLA GIUNTA, CHE ENTRO UN MESE DAL DEPOSITO DOVRA' ESPRIMERE IL PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' E TRASMETTERNE COPIA AL SINDACO, IL QUALE PROVVEDERA' A SOTTOPORRE LA RICHIESTA ED IL PARERE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE AL RIGUARDO, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA REFERENDARIA, I TEMPI, LE MODALITA' ORGANIZZATIVE E DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE.

05. NEL CASO DI PIU' RICHIESTE REFERENDARIE, SI RISPETTA L' ORDINE DI PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE.

06. L' ITER REFERENDARIO VIENE SOSPESO NEL CASO IN CUI GLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI - GIUNTA O CONSIGLIO COMUNALE - ABBIANO DELIBERATO CONFORMEMENTE AL QUESITO O AI QUESITI POSTI E LE RELATIVE DELIBERAZIONI SIANO DIVENUTE ESECUTIVE AI SENSI DI LEGGE, ENTRO IL LIMITE DI QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA CONSULTAZIONE.

07. IL REFERENDUM E' VALIDO SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO ED E' POSITIVO SE LA RICHIESTA REFERENDARIA HA RIPORTATO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI. IN CASO CONTRARIO E' NEGATIVO.

08. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO, NE' PRIMA DI SEI MESI DA

UN' ALTRA TORNATA REFERENDARIA.

09. ENTRO UN MESE DALLA PROCLAMAZIONE DELL' ESITO DELLA VOTAZIONE, SI PROCEDE IN CONSIGLIO COMUNALE ALLA DISCUSSIONE SUL RISULTATO DEL REFERENDUM CONSULTIVO. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATA MOTIVAZIONE ED IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA.

DIFENSORE CIVICO

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, E' PREVISTA L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO. IL COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO E' QUELLO DI TUTELARE IL CITTADINO CONTRO OGNI COMPORTAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE NE LEDA I DIRITTI E GLI INTERESSI LEGITTIMI.
02. ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE DESIGNATO PERSONA CHE ABBA COMPIUTO I QUARANTA ANNI DI ETA' E NON SUPERATO I SETTANTA, TRA I CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE DI PROVATA ESPERIENZA, MORALITA', PROFESSIONALITA' ED IMPARZIALITA', CHE NON RICOPRA CARICHE ELETTIVE E CHE, PER ESPERIENZA ACQUISITA PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE O NELLA ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA, O PER TITOLI DI STUDI CONSEGUITI NELL'AMBITO DI MATERIE GIURIDICHE, POLITICHE E D ECONOMICHE, OFFRA LA MASSIMA GARANZIA DI COMPETENZA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA E DI OBIETTIVITA' DI GIUDIZIO.
03. IL SINDACO RICEVE LE PROPOSTE DI CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO, NORMALMENTE PRESENTATE ALLA SEGRETERIA COMUNALE, RIUNISCE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO PER L'ESAME DELLE CANDIDATURE E PER RICERCARE UNA SCELTA UNITARIA DA PROPORSI IN CONSIGLIO.
04. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO COLUI IL QUALE ABBA AFFINITA' DI PARENTELA DI PRIMO E SECONDO GRADO CON IL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI E CHE SI TROVI NELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' SECONDO I PRINCIPI GIURIDICI GENERALI CHE REGOLANO L'ELEZIONE ALLE CARICHE COMUNALI.
05. IL MANDATO DI DIFENSORE CIVICO TERMINA PER SCADENZA NATURALE, PER DIMISSIONI, PER DECADENZA O PER REVOCA. RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE E PUO' ESSERE RIELETO UNA SOLA VOLTA. LA SCADENZA NATURALE SI HA PER SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO, IVI COMPRESA LA INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. LA DECADENZA SI HA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' ED E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO. LA REVOCA PUO' AVERSI, PER GRAVI MOTIVI O RIPETUTE VIOLAZIONI DI LEGGE, PER ACCERTATA O PROVATA MANCANZA DI IMPARZIALITA' E MANIFESTA INEFFICIENZA, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ADOTTATA CON VOTAZIONE SEGRETA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SU MOZIONE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI STESSI.
06. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
07. NEL CASO DI DIMISSIONI O VACANZA DELLA CARICA NEL CORSO DEL MANDATO, IL CONSIGLIO PROVVEDERA' ALLA NUOVA ELEZIONE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA.
08. IL DIFENSORE CIVICO E' COMPONENTE DI DIRITTO, CON PARERE CONSULTIVO, DELLA COMMISSIONE DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 29 .
09. IL DIFENSORE CIVICO ESERCITA IL PROPRIO MANDATO CON PIENA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DAGLI ORGANI DEL COMUNE. PUO' ACQUISIRE DIRETTAMENTE COPIA DI TUTTE LE DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO E

RICHIEDERE ATTI E NOTIZIE AI SERVIZI INTERESSATI.

10. HA FACOLTA' DI INTERVENIRE, SU RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI - ASSOCIAZIONI SINDACALI E PROFESSIONALI RICONOSCIUTE - O PER PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, LE CONCESSIONI DI SERVIZI, I CONSORZI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER VERIFICARE IL REGOLARE CORSO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E LA CORRETTA E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.

11. EGLI HA LA FACOLTA', ALTRESI', DI ACCEDERE AGLI UFFICI E CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, DI INTERLOQUIRE CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERGLI INFORMAZIONI, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSANO ESSERGLI OPPOSTI DINIEGHI O IL SEGRETO D'UFFICIO AL QUALE E', A SUA VOLTA, TENUTO EGLI STESSO A NORMA DI LEGGE PER QUANTO PREVISTO.

12. ASSUNTE LE INFORMAZIONI E CONSULTATE LE DOCUMENTAZIONI NECESSARIE, COMUNICA AL CITTADINO OD ALL'ASSOCIAZIONE CHE NE HA DATO CAUSA, LE SUE VALUTAZIONI E L'AZIONE PROMOSSA. SEGNALE AL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO LE IRREGOLARITA', LE CARENZE O GLI ABUSI

RILEVATI CON L'INVITO A PROVVEDERE AI NECESSARI CORRETTIVI O ADEGUAMENTI ENTRO TERMINI PRESTABILITI.

13. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE SEGNALAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO, DEVE ESSERE MOTIVATO PER ISCRITTO. IL DIFENSORE CIVICO PUO' RICHIEDERE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO QUALORA NE RAVVISI IL PERMANERE DELLE IRREGOLARITA'. COMUNICA, A QUESTO PUNTO, AGLI ORGANI SOPRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI, LE CARENZE ED I RITARDI RICONTRATI.

14. ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO, IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE E FORMULANDO SUGGERIMENTI E PROPOSTE TESE A MIGLIORARE L'EFFICACIA E LA PRODUTTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI. PER CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA, IL DIFENSORE CIVICO PUO' INVIARE SPECIFICHE SEGNALAZIONI. LA RELAZIONE ANNUALE E LE SEGNALAZIONI STRAORDINARIE, DEVONO ESSERE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE; QUEST'ULTIMO FORMALIZZA LE PROPRIE DECISIONI MOTIVANDO GLI EVENTUALI DIVERSI ORIENTAMENTI.

15. IL DIFENSORE CIVICO PUO' PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E, SU RICHIESTA DEL SINDACO, PUO' PRENDERE LA PAROLA; PUO', INOLTRE, ESSERE INVITATO ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA NELLE QUALI SONO IN DISCUSSIONE CASI DA LUI SOLLEVATI.

16. LA GIUNTA PROVVEDE AD ASSEGNARE AL DIFENSORE CIVICO UNA SEDE E LE DOTAZIONI STRUMENTALI DI PERSONALE ADEGUATE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO. IL TITOLARE DELLA CARICA FISSERA' L'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO.

17. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTO UN COMPENSO IN MISURA PARI A QUELLO STABILITO PER GLI ASSESSORI COMUNALI, NONCHE' RELATIVO TRATTAMENTO DI MISSIONE.

CAPO 06

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 31

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

01. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E' INFORMATA AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI DI QUALIFICHE APICALI.
02. NELL' AMBITO DEI PRINCIPI STATUTARI, IL COMUNE DISCIPLINERA' CON APPOSITI REGOLAMENTI L' ISTITUZIONE DEI SETTORI E DELLE AREE, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE E LE INCOMBENZE DEL PERSONALE DELLA QUALIFICA APICALE.

ART. 32

UNITA' ORGANIZZATIVA

01. LE UNITA' ORGANIZZATIVE DI MASSIMO LIVELLO SONO COSTITUITE DA SETTORI, COMPRENDENTI ANCHE AREE DIVERSE, FRA LORO OMOGENEE, CUI E' PREPOSTO IL PERSONALE DELLA QUALIFICA APICALE UTILIZZABILE NELL' ENTE.
02. L' APPOSITO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DISCIPLINERA' L' ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI E FISSERA' LA MASSIMA QUALIFICA UTILIZZABILE TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO DELLA PIANTA ORGANICA E DELLE FUNZIONI EFFETTIVAMENTE ESPLETATE.
03. I PREPOSTI AI SETTORI SONO RESPONSABILI DELLA EFFICIENZA DELLA CORRETTEZZA E DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA. ESSI FORNISCONO, ALTRESI', I PARERI E LE ATTESTAZIONI DI CUI ALLE LEGGE 142/90 .

ART. 33

IL PERSONALE

01. IL PERSONALE COMUNALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE E AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA, NEI MODI E NEI LIMITI PREVISTI DAGLI ACCORDI NAZIONALI SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI IMPIEGO, QUALE RISULTA DALL' ARTT. 03 DELLA LEGGE N. 93/1983 .
03. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, O DA UN SUO DELEGATO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTI NELL' ENTE.
04. L' IRROGAZIONE DI EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI, SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 34

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALLO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'. TUTTE LE

COLLABORAZIONI ESTERNE DEVONO ESSERE RESE PUBBLICHE IMMEDIATAMENTE E CONGRUAMENTE MOTIVATE IN ORDINE ALLA CARENZA DI RISORSE INTERNE.

ART. 35

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO ED ESERCITA LE FUNZIONI DI CUI AI SUCCESSIVI COMMI.

02. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA' PER REALIZZARE L'UNITARIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI; E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, ESPRIMENDO, SU RICHIESTA DEL SINDACO, IL PROPRIO PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NEL CORSO DI DETTE RIUNIONI.

03. COMPETE AL SEGRETARIO COMUNALE LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI NELL'ORGANICO, LA PRESIDENZA DI TUTTE LE COMMISSIONI DI GARE, COMPRESSE QUELLE PER L'AGGIUDICAZIONI DI APPALTI E FORNITURE, NONCHE' LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI. FERMO RESTANTE CHE DETTE PREROGATIVE, IN CASO DI ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL DIRIGENTE NELLA PIANTA ORGANICA, SARANNO ATTRIBUITE ALLO STESSO.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE PROMUOVE APPOSITE CONFERENZE ORGANIZZATIVE PER COORDINARE E VERIFICARE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

AMMINISTRATIVA E PARTECIPA DEL RISULTATO IL SINDACO.

05. IL SEGRETARIO, NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PUO' ROGARE ATTI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 36

VICE SEGRETARIO

01. E' ISTITUITA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE.

02. AD UN DIPENDENTE DI QUALIFICA APICALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA O TITOLO EQUIPOLLENTE, POSSONO ESSERE CONFERITE LE FUNZIONI DI VICE SEGRETARIO; TALE INCARICO, IN MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE E DI ISTITUZIONE DEL POSTO IN ORGANICO VA CONFERITO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 37

RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO, DEI RESPONSABILI DEI SETTORI E DELLE AREE FUNZIONALI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA,

NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.
TALI PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. I DIPENDENTI DI CUI AL COMMA 01 DOVRANNO ESSERE DI QUALIFICA APICALE
RESPONSABILE DEI SERVIZI STESSI E RISPONDONO IN VIA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE
ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 ,
UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

04. IL REGOLAMENTO, DISCIPLINERA' PER CIASCUN TIPO DI PROVVEDIMENTO,
L'UNITA' ORGANIZZATIVA E L'UFFICIO RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE'
DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

05. IL RESPONSABILE DI CIASCUNA AREA FUNZIONALE PROVVEDE AD ASSEGNARE
A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' STESSA, LA
RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE
IL SINGOLO PROVVEDIMENTO FINALE. IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA
DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE E' SCRITTO E MOTIVATO.

CAPO 07

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 38

SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE, NEL QUADRO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO L'ATTIVITA'
DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI
DI RILEVANZA SOCIALE, LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
ECONOMICO E CIVILE, NONCHE' LA PRODUZIONE DI BENI.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SCELTA DELLE FORME DI GESTIONE PER
CIASCUN SERVIZIO, CHE DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA
VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE
DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' LA POTESTA' DI
MODIFICARE QUELLE DEI SERVIZI IN ESSO GESTITI.

03. ADEGUATI REGOLAMENTI SARANNO ELABORATI PER LA DISCIPLINA E
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

ART. 39

GESTIONE IN ECONOMIA

01. I SERVIZI DALLE MODESTE DIMENSIONI O CHE SCONSIGLIANO IL RICORSO AD
ALTRE FORME DI GESTIONE, LA CUI VALUTAZIONE E' IN OGNI CASO
RIMESSA AL CONSIGLIO COMUNALE, POSSONO ESSERE GESTITI IN ECONOMIA.

02. LE NORME REGOLAMENTARI NE STABILISCONO I CRITERI.

ART. 40

ISTITUZIONE

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI SENZA
RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL COMUNE PUO' PREVEDERE LA
COSTITUZIONE DI APPOSITA ISTITUZIONE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI

AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA GIUNTA.

05. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI, CON SISTEMA PROPORZIONALE E FATTA SALVA COMUNQUE LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA. DAL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE.

06. LE DIMISSIONI, LA REVOCA E LA DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 41

AZIENDE SPECIALI

01. I SERVIZI PUBBLICI PRODUTTIVI CHE HANNO CONSISTENTE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE, POSSONO ESSERE GESTITE A MEZZO DELL'ISTITUTO DELL'AZIENDA SPECIALE.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO E PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA MOTIVATA DELLA GIUNTA.

05. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI, CON SISTEMA PROPORZIONALE E FATTA SALVA COMUNQUE LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA. DAL SENO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SI ELEGGE IL PRESIDENTE.

06. LE DIMISSIONI, LA REVOCA E LA DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI AVVIENE CON LA STESSA PROCEDURA DELL'ELEZIONE.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 42

SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO

RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLA SOCIETA' DI CUI AL PRIMO COMMA, LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI A QUESTO COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI, NONCHE', OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI ED AFFIDATE ALLA SOCIETA'.

04. NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA' LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E

NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE, DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE, FATTA SALVA LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA.

05. LE CARICHE SOCIALI DI GESTIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITE NELL'ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO DELLE SOCIETA' ANCHE AD ESPONENTI DESIGNATI DALLE MINORANZE AZIONARIE.

ART. 43

CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E' DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA, DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 44

NOMINA E REVOCA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E DELLE ISTITUZIONI, SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DI VOTI SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULUM DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO E SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI

CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI DIMISSIONI, DI REVOCA DEI SINGOLI COMPONENTI SU PROPOSTA DEL SINDACO, O DI APPROVAZIONE, NEI LORO CONFRONTI, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 . SU INDICAZIONE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA LORO DESTITUZIONE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, I REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO E LA FIGURA DEL DIRETTORE.

CAPO 08

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 45

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, AL FINE DI CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RAZIONALITA' ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA, PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUME IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESE DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONI E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.

05. LO STATO E LA REGIONE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, PER LA GESTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UNO SPECIFICO SERVIZIO O PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA, POSSONO PREVEDERE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA FRA COMUNI E PROVINCE, PREVIA STATUZIONE DI UNA DISCIPLINARE-TIPO. IL SINDACO INFORMERA' TEMPESTIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE NOTIZIE RELATIVE A TALI INTENDIMENTI PER LE VALUTAZIONI ED AZIONI CHE IL CONSIGLIO STESSO RITERRA' OPPORTUNO.

ART. 46

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDOLO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO; LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA; I RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE TRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE O DI UN LORO DELEGATO, E DA UN NUMERO DI COMPONENTI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE DELL'ENTE CON CRITERIO PROPORZIONALE, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONCESSIONE E DALLO STATUTO. L'ASSEMBLEA ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE;

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE E DI REVOCA, SONO STABILITE NELLO STATUTO.

04. I MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CESSANO DA TALE INCARICO CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DI CONSIGLIERE COMUNALE E AGLI STESSI SUBENTRANO I NUOVI TITOLARI ELETTI A TALI CARICHE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE DURANO IN CARICA PER CINQUE ANNI, DECORRENTI DALLA DATA DI NOMINA.

06. L'ASSEMBLEA APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, PREVISTI DALLO STATUTO.

07. QUANDO LA PARTICOLARE RILEVANZA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA DEI SERVIZI GESTITI LO RENDA NECESSARIO, IL CONSORZIO NOMINA, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALLA CONVENZIONE, IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEL CONSORZIO.

08. IL CONSORZIO E' SOGGETTO ALLE NORME RELATIVE AL CONTROLLO DEGLI ATTI, STABILITE DALLA LEGGE PER I COMUNI, CONSIDERANDO GLI ATTI DELL'ASSEMBLEA EQUIPARATI A QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A QUELLI DELLA GIUNTA. ENTRO IL 12 GIUGNO 1992 SARA' PROVVEDUTO, ANCHE IN DEROGA AI LIMITI DI DURATA PREVISTI DAGLI ATTI COSTITUTIVI, ALLA REVISIONE DEI CONSORZI IN ATTO AI QUALI PARTECIPA QUESTO COMUNE, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI DI TRASFORMAZIONE O SOPPRESSIONE CONSEGUENTI A QUANTO DISPONE LA LEGGE.

CAPO 09

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 47

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI:

- A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;
- B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.
03. ESSI DURANO IN CARICA TRE ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZE E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA.
04. I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.
05. IL COLLEGIO DEI REVISORI, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO, SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:
- A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;
- B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;
- C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;
- D) ASSISTE AI LAVORI DEL CONSIGLIO NEI TERMINI E PER I CASI PREVISTI NEL REGOLAMENTO.
06. NELLA STESSA RELAZIONE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
07. I REVISORI DEI CONTI RISPONDONO DELLA VERITA' DELLA LORO ATTESTAZIONE ED ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCOVRANO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.
08. AI REVISORI DEI CONTI SPETTANO I COMPENSI COSI' COME DETERMINATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

CAPO 10

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

ART. 48

IL PROGRAMMA DI BILANCIO DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. IL PROGRAMMA DI BILANCIO DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' ATTINENTE ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLO. ESSO VIENE DEFINITO ATTRAVERSO IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE PROPONE I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. DURANTE L'ELABORAZIONE E PRIMA DELLA DEFINIZIONE, LA GIUNTA E LA COMMISSIONE COMUNALE COMPETENTE, IN UNA RIUNIONE CONGIUNTA, INDICANO I CONTENUTI, I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.
03. IL BILANCIO ANNUALE E LA RELAZIONE PROGRAMMATICA VENGONO SOTTOPOSTI PREVENTIVAMENTE AGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DI CUI ALL' ARTT. 24 DELLO STATUTO, CHE DOVRANNO ESPRIMERE IL LORO PARERE NEI MODI E NEI TEMPI PREVISTI.
04. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA, CON IL

VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IN SECONDA CONVOCAZIONE PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SE SONO PRESENTI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA ED E' APPROVATO A MAGGIORANZA.

05. LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI, RIFERITA AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, E' PROPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO, CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE. LA REDAZIONE DI TALE PROPOSTA E' EFFETTUATA ELENCANDO CIASCUNA OPERA ED INVESTIMENTI INCLUSO NEL PIANO, INDICANDO IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE PER L'ATTUAZIONE DELLO STESSO.

06. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI E' SOGGETTO ALLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE ED APPROVAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI.

ART. 49

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

01. IL COMUNE PERSEGUE IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE. ADEGUA, A TAL FINE, I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE ALLE RISORSE DISPONIBILI.

02. IL COMUNE ESERCITA LA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA ISPIRANDOSI A CRITERI DI GIUSTIZIA ED EQUITA' NELLE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, RELATIVE ALLE TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI.

03. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE, FINALIZZATE A REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTI DEL COMUNE.

04. LE RISORSE DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DEL COMUNE, SECONDO LE PRIORITA' INDICATE NELLO STESSO.

05. I PROGRAMMI DI INVESTIMENTI CHE NON TROVANO COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI PRECEDENTI COMMA, POSSONO ESSERE FINANZIATI MEDIANTE IL RICORSO AL CREDITO, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 50

LA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA SOVRINTENDE ALLA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO APPOSITO RESPONSABILE/I LA

TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO. LE MODALITA' DI TENUTA DEGLI INVENTARI E I TEMPI DI VERIFICA GENERALI SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO.

02. LA RESPONSABILITA' DEI BENI MOBILI E' ATTRIBUITA AI CONSEGNETARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO. COMPETE ALLA GIUNTA ADOTTARE TUTTI

GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI GLI ADDETTI AGLI UFFICI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE.

03. IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI E' DESIGNATO DALLA GIUNTA. AL RESPONSABILE STESSO COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE RELATIVE AGLI STESSI.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO ESSERE CONCESSI IN COMODATO O USO GRATUITO SALVO GIUSTIFICATI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO O DI PARTICOLARE RILIEVO. TALE EVENTUALE DEROGA COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE. L'ALIENAZIONE DI DETTI BENI PUO' AVVENIRE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DELLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' O PRODUTTIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SI RENDESSE NECESSARIO RICORRERVI PER FAR FRONTE, CON IL RICAVALO, AD ESIGENZE FINANZIARIE DELL'ENTE.

05. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA DEI BENI MOBILI NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 51

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

CAPO 11

APPALTI E CONTRATTI

ART. 52

PROCEDURE CONTRATTUALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI ACQUISTI E ALLE VENDITE, AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI RELATIVI ALLE PROPRIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, NEL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DALLE LEGGI IN MATERIA, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE AVVENIRE PREVIA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE. I CONTRATTI STESSI DEVONO INDICARE GLI SCOPI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, L'OGGETTO ED I CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

03. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, IL COMUNE VIENE RAPPRESENTATO DAL SINDACO O DA UN ASSESSORE DALLO STESSO DELEGATO.

CAPO 12

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 53

IL CONTROLLO

01. IL CONTROLLO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEL COMUNE E' REGOLATO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 AI CAPITOLI 11 E 12 , NONCHE' DALLE DISPOSIZIONI DELL'APPOSITA LEGGE REGIONALE.

ART. 54

LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

01. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON E' RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA SI APPLICANO ANCHE PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

03. LO STATUTO, DOPO L'APPROVAZIONE, E' INVIATO NEI TERMINI DI LEGGE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'. LO STATUTO RESTITUITO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CO.RE.CO. E' INVIATO A CURA DEL COMUNE ALLA REGIONE PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE.

04. ESSO E', ALTRESI', AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED E' INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI E PER ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA'.

ART. 55

LE NORME TRANSITORIE

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSO ESPRESSAMENTE DEMANDATE, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , IN QUANTO CON ESSE COMPATIBILI.

ART. 56

L'ENTRATA IN VIGORE

01. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.